



Istruzione 4/2012 della ElCom (sostituisce l'Istruzione 2/2009)

Potenziamenti della rete

31 ottobre 2012

1. Premessa

In virtù dell'articolo 5 capoverso 2 della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i produttori di elettricità. Essi sono tenuti a ritirare in una forma appropriata per la rete e a remunerare l'elettricità prodotta secondo gli articoli 7, 7a e 7b della legge sull'energia (LEne; RS 730.0). L'articolo 7a LEne esige inoltre che i nuovi impianti abbiano un'ubicazione appropriata. Secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.1), i produttori di energia e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo (come i costi di raccordo, la potenza dell'impianto, il punto di immissione ecc.). Fatto salvo l'articolo 2 capoverso 4 OEn (provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche), in virtù degli articoli 2 capoverso 5 e 3 OEn i gestori di rete sono tenuti a raccordare i produttori al punto di immissione più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico. I costi per la costruzione delle linee di raccordo necessarie fino al punto di immissione, nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari, sono a carico del produttore (art. 2 cpv. 5 OEn).

Il raccordo alla rete dei produttori di elettricità secondo gli articoli summenzionati della LEne può rendere necessari dei potenziamenti della rete dal punto di immissione che, in virtù dell'articolo 22 capoverso 3 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), sono parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete. Previa approvazione della Commissione federale dell'energia elettrica ElCom, la società nazionale di rete retribuisce ai gestori di rete i costi per i potenziamenti necessari (art. 22 cpv. 4 e 5 OAEI).

La presente Istruzione spiega la procedura da seguire per le domande di remunerazione dei costi relativi ai necessari potenziamenti della rete e illustra i principi secondo i quali vengono trattate le domande. Essa tiene conto della prassi finora adottata dalla ElCom per la valutazione delle domande di rimborso dei costi relativi ai necessari potenziamenti della rete e sostituisce l'Istruzione 2/2009 del 26 marzo 2009. A decorrere dalla sua entrata in vigore, la presente Istruzione viene applicata per la valutazione di tutte le domande, a prescindere dalla loro data di arrivo e di realizzazione del potenziamento della rete.



2. Procedura di approvazione

La EICom approva l'imputazione dei costi per i necessari potenziamenti della rete nell'ambito delle prestazioni di servizio relative al sistema, su richiesta del gestore della rete al quale essi incombono, dopo che è stato messo in esercizio l'impianto che rende necessari detti potenziamenti. I costi a carico del produttore nell'ambito delle condizioni di raccordo stabilite contrattualmente secondo l'articolo 2 capoverso 1 OEn sono costi di raccordo e non costi per i necessari potenziamenti della rete. Di conseguenza, i produttori non possono presentare una domanda di remunerazione di tali costi.

L'OAEI, e quindi l'articolo 22 OAEI concernente la remunerazione dei costi per i necessari potenziamenti della rete, è entrata in vigore il 1° aprile 2008. Le domande di remunerazione possono essere approvate soltanto se il potenziamento è stato effettuato e se l'impianto che lo ha reso necessario (oppure il suo ampliamento nel caso di impianto ampliato considerevolmente o rinnovato) è stato messo in esercizio.

Mediante una richiesta preliminare scritta e dietro presentazione di tutte le informazioni pertinenti (in particolare gli schemi di rete, il tipo e la dimensione dell'impianto, possibili varianti), i gestori di rete e i produttori di energia hanno la possibilità di ottenere già prima della realizzazione di un potenziamento della rete un'analisi e una valutazione sommarie e non vincolanti da parte della Segreteria tecnica della EICom sulle varianti e il punto di immissione. La valutazione sommaria non contiene alcuna approvazione dei costi per il potenziamento della rete.

3. Valutazione dei potenziamenti della rete

La EICom valuta le domande di rimborso dei costi relativi ai necessari potenziamenti della rete sostanzialmente sulla base di tre criteri: necessità, redditività e punto di immissione.

3.1 Necessità

I gestori di rete sono tenuti a garantire una rete sicura, performante ed efficiente (art. 8 cpv. 1 lett. a LA-EI). Un potenziamento della rete ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 OAEI è necessario quando con il raccordo dell'impianto di produzione, una volta esaurite le possibilità offerte dall'infrastruttura e dalla gestione, la sicurezza della rete non è più garantita con i mezzi esistenti. La necessità di un potenziamento della rete deve essere provata dal gestore della rete sulla base della potenza installata dell'impianto. La prova deve essere fornita in applicazione delle normative e delle prescrizioni riconosciute (ad es. *D-ACH-CZ Regole tecniche per la valutazione delle perturbazioni della rete* oppure norma *EN 50160*).

Nell'ambito di un necessario potenziamento della rete, un gestore è libero di effettuare altre opere o adattamenti della rete (ad es. interrimento di una linea aerea esistente, maggiore incremento delle capacità). Tuttavia sono riconosciuti come costi per il necessario potenziamento della rete al massimo i costi per l'alternativa possibile meno cara. Nel caso di maggiore incremento delle capacità, sarà rimborsata solamente la quota di costi per l'incremento necessario.



3.2 Redditività

In virtù dell'articolo 2 capoverso 5 OEn, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti di produzione di energia secondo l'articolo 7 LEne al punto di immissione più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico. A tal fine i gestori di rete devono elaborare più varianti per il raccordo dell'impianto di produzione di energia interessato. La variante più conveniente dal punto di vista economico si intende in relazione ai costi complessivi (costi di raccordo a carico del produttore e costi per il potenziamento della rete), fermo restando l'adempimento delle prescrizioni tecniche. Nella ponderazione delle varianti si può tenere conto delle eventuali differenze nei costi di manutenzione e di esercizio come pure delle motivazioni tecniche, ma occorre motivarle.

3.3 Punto di immissione

Il punto di immissione coincide di norma con l'ultimo punto a cui anche altri utenti allacciati (consumatori finali o produttori) sono raccordati. In base all'articolo 2 capoverso 5 OEn, i costi per la costruzione delle linee di raccordo necessarie fino al punto di immissione nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari sono a carico del produttore. Per linea di raccordo si intende quella linea che conduce dall'impianto di produzione fino al successivo punto di raccordo della rete di distribuzione. Di regola, una linea di raccordo conduce a una cassetta di distribuzione oppure a una cabina di trasformazione.

Se approva contrattualmente il punto di immissione e le condizioni di raccordo secondo l'articolo 2 capoverso 1 OEn, il produttore deve in ogni caso sostenere i relativi costi. Una domanda di remunerazione dei costi che, in virtù del contratto di raccordo sono a carico del produttore, non può essere approvata, anche se tale domanda è stata presentata dal gestore di rete coinvolto. Nell'allegato è illustrata, mediante esempi, la corretta delimitazione tra costi di raccordo (fino al punto di immissione) e costi per il potenziamento (dopo il punto di immissione) dal punto di vista della EICom.

Nell'ambito dell'esame della domanda, la EICom si riserva il diritto di non riconoscere come costi di potenziamento della rete i costi sostenuti dal gestore, se detti costi risultano da una determinazione errata del punto di immissione (ad es. linee di raccordo e costi di trasformazione dichiarati come costi per il potenziamento della rete). Tali costi sono a carico del gestore e non sono considerati costi per i necessari potenziamenti della rete.

In base all'articolo 3 capoverso 1 OAEI, i gestori di rete fissano criteri trasparenti e non discriminatori per l'attribuzione dei produttori di elettricità ad un determinato livello di tensione. In base all'articolo 3 capoverso 3 della stessa ordinanza, la EICom decide in caso di controversie inerenti al raccordo alla rete.



A causa delle diverse combinazioni possibili, la ECom accerta ogni caso in base a una verifica individuale. In linea di principio possono essere fatte le seguenti affermazioni:

- La *proprietà* di un impianto (ad es. IPE, trasformatore) è irrilevante per la definizione del punto di immissione.
- La *forma giuridica* del consumatore finale e del produttore (ad es. persona fisica o giuridica), nonché un possibile collegamento tra il consumatore finale e il produttore (ad. es. contratto) è irrilevante per la definizione del punto di immissione.
- Un *utente allacciato alla rete* può comprendere diversi edifici (più case unifamiliari, stalla, fienile, abitazioni annesse di tipo “Stöckli” ecc.) oppure più consumatori finali (case a schiera, condomini, monocali ecc.) oppure più impianti autonomi per la produzione di energia (impianti fotovoltaici, impianti di produzione di biogas ecc.), i quali sono tutti collegati ad esempio ad un'unica cassetta di allacciamento. La misurazione può avvenire separatamente per ogni consumatori finale o ogni produttore (cfr. Distribution Code Schweiz, DC – CH, edizione 2011 consultabile su Internet all'indirizzo: www.strom.ch/uploads/media/DC_2011_D.pdf, in particolare i cap. 6.2 e 6.3).

4. Costi computabili

I costi computabili per i necessari potenziamenti della rete sono calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione. Fino a che la ECom non ha preso una decisione, in base all'articolo 13 OAEI i costi del capitale per il potenziamento della rete devono essere imputati ai costi di rete, purché si tratti di costi computabili ai sensi dell'articolo 15 LAEI (costi per una rete performante ed efficiente). Sulla base dell'approvazione della ECom, la società nazionale di rete rimborsa al gestore di rete i costi iniziali di acquisto e di costruzione, nonché eventuali costi di smantellamento. Per costi di acquisto e di costruzione si intendono i costi complessivi del progetto, inclusi i costi di pianificazione. Eventuali ammortamenti anticipati e costi per la redazione della domanda di rimborso come pure i costi di esercizio non sono compresi nell'articolo 22 capoverso 3 OAEI e non possono quindi essere fatti valere.

I costi iniziali di acquisto e di costruzione devono essere inseriti nella contabilità analitica (calcolo dei costi) come beni patrimoniali (cioè come impianti). I rimborsi per i potenziamenti di rete devono essere contabilizzati con segno negativo (metodo lordo) nei beni patrimoniali computabili, i quali costituiscono la base per il calcolo degli ammortamenti e degli interessi calcolatori. Un'unica registrazione (metodo netto) non è ammessa. Eventuali costi di smantellamento sono iscritti nel conto economico o nel conto della gestione corrente e non devono essere né attivati né iscritti al passivo.

Per il calcolo delle tariffe, il rimborso nel periodo t (data di emanazione della decisione) dovrà essere inserito nella contabilità analitica (calcolo dei costi) per le tariffe $t+2$, nello specifico nel compendio degli impianti nella rubrica “Potenziamenti di rete” (art. 7 cpv. 3 lett. h OAEI).



5. Contenuto della domanda

La domanda di remunerazione dei costi per i necessari potenziamenti della rete deve contenere una richiesta e una motivazione. Nella richiesta occorre quantificare i costi dei potenziamenti previsti. La motivazione deve comprendere in particolare la seguente documentazione:

- Motivazione della scelta del punto di immissione e presentazione delle varianti esaminate per il potenziamento della rete (compresi piani, dati tecnici e relativa suddivisione tra costi di raccordo e costi per il potenziamento della rete).
- Prova tecnica della necessità del potenziamento della rete (capacità nominale e carico attuali, nuova capacità nominale e carico dopo il raccordo dell'impianto / degli impianti di produzione di energia, calcoli dell'aumento della tensione prima e dopo il potenziamento della rete, nel caso di reti a maglia con stati di commutazione rilevanti).
- Contratto relativo al raccordo alla rete, con il punto di immissione stabilito e i costi a carico del produttore.
- Descrizione della rete esistente (struttura della rete con indicazione della lunghezza, sezioni, tipo di costruzione ecc., pianificazione della rete e impianti di produzione di energia raccordati negli ultimi dieci anni con indicazione del punto di immissione).
- Descrizione dell'impianto / degli impianti di produzione di energia con protocollo di messa in esercizio (potenza, produzione prevista, sito ecc.).
- Una procura del gestore di rete quando la domanda viene presentata da un terzo (ad es. ufficio d'ingegneria).

6. Maggiori potenziamenti della rete

Se, in base ai dati di pianificazione noti, ritiene opportuno procedere nel suo comprensorio di rete a maggiori potenziamenti di lungo termine, che stando allo stato attuale non sono necessari in tale misura, un gestore di rete ha la possibilità di presentare una domanda alla EICom prima di operare il potenziamento della rete.

Dietro presentazione di questa domanda, la EICom può procedere a una valutazione della situazione e decidere la scelta di una variante. Anche per la valutazione (ex ante) vale il principio che vengono rimborsati al massimo i costi della variante più economica.

Al riguardo il gestore di rete deve **imperativamente** presentare alla EICom i documenti e le informazioni seguenti:

- Stima dei possibili futuri raccordi di impianti di produzione energetica.
- Piani pluriennali concernenti la rete (art. 8 cpv. 2 LAEI) con studio delle varianti.



- Stime dei costi per le varianti esaminate.
- Domanda per una variante con motivazione sufficiente.


Dopo la realizzazione del potenziamento della rete, i costi effettivamente sostenuti devono essere approvati dalla EICom in un'ulteriore procedura (ex post) e valutati sulla base della variante inizialmente scelta. Al riguardo la EICom valuta l'imputazione dei costi per i necessari potenziamenti della rete nell'ambito delle prestazioni di servizio relative al sistema, su nuova richiesta del gestore di rete al quale tali costi incombano, dopo che è stato messo in esercizio almeno un impianto di produzione di energia che rende necessari detti potenziamenti. L'approvazione della scelta della variante da parte della EICom è limitata nel tempo. Il potenziamento della rete deve essere realizzato entro 6 anni dalla presentazione della domanda. Le notifiche dello stato di avanzamento del progetto devono essere inoltrate entro 4 anni dalla presentazione della domanda, altrimenti l'approvazione decade. Occorre motivare in modo sufficiente le divergenze tra le stime dei costi presentate e i costi effettivi.



Allegato


I seguenti esempi illustrano la corretta delimitazione tra i costi di raccordo (fino al punto di immissione) e i costi per il potenziamento (dopo il punto di immissione) dal punto di vista della EICom. In tutti gli esempi presentati, il potenziamento è necessario, è stato allestito uno studio delle varianti e la variante illustrata si è dimostrata essere quella più conveniente dal punto di vista economico.

Esempio 1: Il nuovo impianto di produzione di energia (IPE) necessita soltanto di un potenziamento della linea di raccordo. Il produttore deve farsi carico dei costi. Non si è in presenza di costi per un necessario potenziamento della rete ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 OAEI.






Esempio 2: Il nuovo IPE necessita del potenziamento della linea a bassa tensione (linea BT) fino alla cabina di trasformazione. Il potenziamento della linea di raccordo fino al punto di immissione è a carico del produttore. Il potenziamento della linea BT dal punto di immissione fino alla cabina di trasformazione è considerato un potenziamento della rete necessario ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 OAEI.






Esempio 3: Il nuovo IPE necessita di un potenziamento ovvero in parte di una nuova linea a bassa tensione (linea BT) fino alla cabina di trasformazione e di un nuovo trasformatore. La nuova linea di raccordo da realizzare fino al punto di immissione è a carico del produttore. Il potenziamento della linea a bassa tensione dal punto di immissione come anche la nuova linea a bassa tensione e il nuovo trasformatore sono considerati necessari ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 OAEI.






Esempio 4: Il nuovo IPE necessita di un raccordo a media tensione. La nuova linea di raccordo a media tensione da realizzare, la nuova cabina di trasformazione come pure la nuova linea a bassa tensione sono considerate linee di raccordo e sono a carico del produttore. Non si è in presenza di un potenziamento della rete necessario ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 OAEI.





Esempio 5: I nuovi IPE necessitano di un potenziamento delle rete ovvero in parte di una nuova linea a bassa tensione (linea BT) fino alla cabina di trasformazione e di un potenziamento del trasformatore. Il potenziamento della linea di raccordo esistente come pure la nuova linea di raccordo fino al punto di immissione sono a carico dei produttori interessati. Il potenziamento della linea a bassa tensione a partire dai punti di immissione e la sostituzione del trasformatore sono considerati necessari ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 OAEI.





Esempio 6: Il nuovo IPE viene raccordato alla rete locale della ditta X. In virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a LAEI, la rete locale della ditta X non è considerata rete elettrica. Pertanto il punto di immissione si trova sul punto di raccordo della rete locale della ditta alla rete elettrica. Per questo motivo non si è in presenza di un potenziamento della rete necessario ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 OAEI.

